Antiriciclaggio

REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

E.BI.PRO. rimborsa ai datori di lavoro parte delle spese sostenute per la formazione in materia di antiriciclaggio, propria e dei dipendenti dello studio iscritti.

Per ottenere il rimborso è necessario che i datori di lavoro applichino integralmente il CCNL studi professionali, siano iscritti al sistema della bilateralità (E.BI.PRO. e CA.DI.PROF.) da almeno due mesi al momento della partecipazione al corso e siano in regola con i relativi contributi.

L'intervento di E.BI.PRO. è effettuato in sinergia con Fondoprofessioni che ha il ruolo esclusivo di accreditamento dei cataloghi formativi.

ART. 2 – ATTIVITÀ FORMATIVE RIMBORSABILI

Le uniche offerte formative per cui è concesso il rimborso sono quelle inserite nei cataloghi accreditati presso Fondoprofessioni (consultabili sul sito www.fondoprofessioni.it / Consulta i cataloghi accreditati) che E.BI.PRO riconosce quale unico riferimento per la formazione in materia di antiriciclaggio.
Il rimborso viene effettuato solamente qualora il catalogo risulti accreditato al momento dell'avvio del percorso formativo.

Gli Enti di formazione interessati a svolgere attività formativa in materia di antiriciclaggio nell'ambito degli studi professionali possono rivolgersi a Fondoprofessioni per conoscere le modalità di accreditamento dei cataloghi formativi.

ART. 3 – CONTRIBUTI

Ciascun datore di lavoro può presentare un massimo di 3 richieste durante l'arco dell'intera iscrizione ad Ebipro, intervallate l'una dall'altra da un periodo non inferiore a 2 anni.

Per ciascuno dei corsi, a fronte dell'iscrizione a CA.DI.PROF. e ad E.BI.PRO., è riconosciuto al datore di lavoro un rimborso pari al 60% del costo sostenuto (iva esclusa).
Per coloro che sono in regola anche con l'adesione a Fondoprofessioni, certificabile attraverso l'invio del cassetto previdenziale alla voce "fondi interprofessionali" con codice contributivo FPRO, il rimborso è incrementato all'100% (iva esclusa).
L'importo massimo rimborsabile a ciascun datore di lavoro, non può superare la somma di 500 euro per richiesta.

ART. 4 – MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Al fine dell'ottenimento del rimborso i datori di lavoro, entro 60 giorni dalla conclusione del corso, devono presentare domanda tramite procedura online accedendo nell'area riservata con le proprie credenziali, al seguente link: **Area Riservata**

Alla domanda devono essere allegati (in formato pdf):

- Copia fattura di acquisto quietanzata;
- Copia quietanza di versamento degli ultimi due mesi alla bilateralità (F24);
- Copia attestato di partecipazione (**Non** documenti di acquisizione dei crediti Ecm);
- Copia del cassetto previdenziale in caso di adesione a Fondoprofessioni in cui si evidenzi il codice FPRO (**documento eventuale e facoltativo**per l'ottenimento del rimborso maggiorato. Si consiglia copia della schermata completa di tutti i dati);

In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare la domanda entro 10 giorni dalla valutazione della stessa.

E.BI.PRO., previa verifica della regolarità contributiva dello studio/azienda richiedente, provvederà all'erogazione del contributo entro 4 mesi dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.

Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.
Il mantenimento della contribuzione ad E.BI.PRO. è condizione indispensabile per l'erogazione del rimborso.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI

Sono beneficiari della prestazione gli studi professionali in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. ed E.BI.PRO). La regolarità della contribuzione ad E.BI.PRO. presuppone la continuità ed il corretto pagamento delle somme previste dal CCNL dal momento del primo versamento e che il soggetto per cui si presenta istanza risulti nell'organico dello studio al momento della richiesta.

In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.

E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni e l'iscritto sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.

Data ultima revisione: 9 gennaio 2023